

poldo appunto un bel monumento marmoreo sul quale leggesi superbamente iscritto: *A Pietro Leopoldo, XLV anni dopo la morte!*

Deve questo fare accorto l'amico mio, l'onorevole Musmeci, che i precedenti della legislazione toscana sono talmente connaturati negli usi e nelle abitudini di queste popolazioni, sono ormai tanto radicati nelle tradizioni locali, che il volerli introdurre ora un novello principio, questo per quanto giusto, per quanto santo egli sia, non farebbe che recare un gravissimo perturbamento. Qui è il caso di dire che l'amore dell'ottimo non ci faccia perdere di vista il bene. Quindi prego caldamente l'onorevole Musmeci a volere, per questa volta, rinunciare alla lodevole intenzione sua, e di contentarsi del bene, giacchè il desiderio del meglio ci minaccia la perdita e la rovina di tutto. Voglia dunque l'onorevole deputato ritirare l'emendamento da lui proposto, ed attenersi egli pure a quella linea di moderazione eccessiva (io il primo sono pronto a dichiararla eccessiva) nella quale si è tenuta la Giunta. Mi creda, farebbe altrimenti il male, anzichè il bene delle popolazioni.

MUSMECI. La Commissione ha studiata la materia più di me; io potrei contrapporre una qualche osservazione, specialmente su ciò che riguarda le servitù abolite nel Pisano e nel Pistoiese senza compenso; ma non volendo prolungare la discussione, fo plauso alla buona intenzione della Commissione e ritiro il mio emendamento; tanto più che resto soddisfatto per gli schiarimenti datimi in quanto allo stato di possedere al 1841; in quanto che il motuproprio del 1840 è richiamato espressamente nell'articolo 2 come lo propone la Commissione.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Musmeci ritirato il suo emendamento, pongo a partito l'articolo 2.

(È approvato, e sono del pari approvati senza discussione gli articoli seguenti.)

« Art. 3. È creata una Giunta di provvedimento composta dal presidente e dal procuratore del Re del tribunale civile e dal prefetto della provincia nella cui giurisdizione trovasi la maggior parte del territorio del già principato di Piombino.

« Art. 4. La Giunta suddetta è incaricata di formare ove mancano, e di perfezionarli ove occorre i prospetti contenenti, l'uno la descrizione di tutti e singoli i beni soggetti alle servitù civiche di pascolo e di legnatico, con le debite distinzioni circa il modo ed il tempo del rispettivo uso delle medesime, e l'altro dimostrativo della rendita e prodotto generale di esse.

« Art. 5. In oltre disporrà le perizie e le verificazioni necessarie e riceverà i reclami delle parti interessate, a norma del disposto dai sopramentovati motuproprii e decreto.

« Art. 6. Sempre che occorrerà alcuna perizia, essa verrà eseguita da tre periti, designati l'uno dai possessori delle terre, l'altro scelto dagli antichi esercenti

le dette servitù civiche, ed il terzo nominato dalla Giunta di provvedimento.

« Questa ancora, ove dalle parti, nel termine stabilito, non venga eletto il loro perito, lo destinerà di ufficio.

« Art. 7. La Giunta di provvedimento pronunzierà senza solennità di forme, con termini abbreviati ed inappellabilmente, tutte le controversie concernenti la spettanza, l'esercizio e la estensione dei diritti nascenti dalle servitù civiche compensabili, nonchè concernenti la distribuzione e lo assegno ai singoli tanto delle terre, quanto delle azioni rappresentanti il capitale in numerario proveniente dalle servitù affrancate. Tutto secondo le leggi anteriori e le disposizioni della presente. »

DE WITT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE WITT. Io propongo che per l'articolo 7 sia cancellata la parola *inappellabilmente*.

E questa proposta io la faccio nell'interesse stesso delle persone delle quali deve occuparsi la Giunta di provvedimento.

Non voglio supporre in coloro i quali saranno chiamati a formare parte di questa Giunta, sinistri intendimenti, no; il Governo sceglierà persone idonee, persone oneste, superiori ad ogni eccezione, ma sceglierà degli uomini, e gli uomini possono ingannarsi.

Ora, se la Giunta di provvedimento, dirimendo le questioni che possono insorgere tra utenti e padroni dei fondi, s'inganna, e s'inganna non a danno dei padroni dei fondi, ma a danno degli utenti, chi corregge questi errori, se i pronunciati della Giunta sono inappellabili?

Voi vedete, o signori, che noi con quest'articolo, anzichè fare l'utile di quelle popolazioni, facciamo il loro danno, perchè togliamo il mezzo a queste popolazioni di potere correggere l'errore nel quale fosse caduta questa Giunta di provvedimento che con questa legge si vuole creare.

Nè mi si dica che a questi inconvenienti si porta riparo con l'articolo 10 che or ora verrà in discussione, perchè l'articolo 10 altro non fa se non che dare facoltà tanto ai padroni dei fondi, quanto agli utenti delle servitù (in ordine alle modificazioni portate dalla Commissione e concordate col ministro) di dimostrare in petitorio o l'allodialità dei fondi, e ciò a vantaggio dei possessori, o che non sono allodiali, e ciò a vantaggio degli utenti la servitù.

Ma questa è una delle tante questioni che potranno sorgere. Se la Commissione di provvedimento s'ingannasse, non nel ritenere allodiale o non allodiale un fondo, ma nel non valutare giustamente, nel non dare una giusta indennità alle servitù che con questa legge sono abolite, chi riparerà questo errore? Se, per esempio, mentre gli utenti credono che i loro diritti debbano essere liquidati in 100, venissero invece dalla